

Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE

Decreto n. 52 del 9 giugno 2022

Oggetto: L.R. 39/00 art. 30 – Verifica di conformità del piano di gestione del complesso agroforestale regionale “Rincine” per le stagioni silvane 2022-2023/2036-2037 agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della L.R. 80/2012.

Allegati: nessuno

Dirigente responsabile: Giovanni Sordi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 80, “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 “

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 della suddetta legge l’ente Terre regionali toscane è un ente dipendente della Regione Toscana;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30/04/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore dell’Ente Terre regionali toscane;

Vista la L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana”, ed in particolare:

- l’art. 28 il quale prevede che l’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale avvenga per complessi di beni aventi struttura economica e tecnica omogenea;
- l’art. 29, come modificato dall’art. 40 della L.R. 80/2012, il quale stabilisce che la competenza a gestire i complessi agricolo-forestali di cui all’articolo 28 è delle Unioni di Comuni subentrate alle Comunità Montane ai sensi delle leggi regionali 37/2008 e 68/2011, per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori, e dei Comuni per gli altri complessi;
- l’art. 30, così come modificato dall’art. 40 comma 3 della L.R. 80/2012, che per i piani di gestione del patrimonio agricolo forestale regionale prevede che:
 - (comma 5) L’ente Terre regionali toscane verifichi la conformità del piano agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 80/2012 e comunichi gli esiti della verifica all’ente competente,
 - (comma 7). Il piano diventi efficace nel momento in cui l’ente competente riceve la comunicazione della verifica di conformità da parte dell’ente Terre regionali toscane;

Visti:

- il Regolamento di attuazione della L.R. 39/2000, approvato con DPGR 8 agosto 2003 n. 48/R (Regolamento Forestale);
- il precedente decreto di ente Terre n. 2 del 11/01/2021 “Nuove direttive agli enti per la redazione dei piani di gestione dei complessi del Patrimonio agricolo forestale regionale”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1395 del 27-12-2021 ad oggetto " Direttive all’Ente Terre Regionali Toscane per la predisposizione del piano delle attività per l’annualità 2022 di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80.";

Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 10/01/2022 n.1 “L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2022 con indicazioni relative al triennio 2022-2024”;

Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 15/03/2022 n. 24 “Decreto n. 1 del 10/01/2022 ad oggetto - L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2022 con indicazioni relative al triennio 2022-2024”. Modifica Allegato A;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 390 del 11-04-2022 ad oggetto “Approvazione Piano delle attività di Ente Terre per il 2022 ed indicazioni per il triennio 2022-2024- Modifica alla DGR n. 1395 del 27/12/2021 che approva le Direttive all’Ente Terre Regionali Toscane per la predisposizione del piano delle attività per l’annualità 2022.

Visti:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale che all'art. 6 comma 4 lett. c) bis che prevede che siano comunque esclusi dal campo di applicazione dalla valutazione ambientale strategica i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;
- la L. R. febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza." che all'art. Art. 6 prevede fra i casi di esclusione dall'applicazione della suddetta legge "i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli enti locali competenti."

Esaminato il piano di gestione del complesso agroforestale regionale "Rincine" per le stagioni silvane 2022-2023/2036-2037, adottato dall'Unione dei Comuni Valdarno e Val di Sieve con la deliberazione di Giunta n. 29 del 26/04/2022 in quanto detto complesso è amministrato dalla medesima Unione;

Richiamate:

- la nota dell'Unione dei Comuni Valdarno e Val di Sieve n. 8563 del 27/04/2022 con la quale si trasmetteva la comunicazione circa l'adozione del piano di gestione del complesso Rincine e le modalità di acquisizione informatica della relativa documentazione relativa al piano di gestione del complesso Rincine;
- le nostre note ed osservazioni trasmesse all'Unione con e.mail del 09/05/2022 relative ai documenti di piano acquisiti a seguito della suddetta nota;
- la nota dell'Unione n. 10446 del 24/05/2022 con la quale si indicavano le modalità di acquisizione informatica della documentazione relativa al piano di gestione con le integrazioni e le modifiche effettuate a seguito delle note ed osservazioni sopra richiamate;

Dato atto che il piano di gestione in questione riguarda il complesso agroforestale regionale Rincine, che interessa una piccola area a livello locale, è stato redatto secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'art. 48 comma 6 bis della legge forestale della toscana e con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe e che pertanto sussistono le condizioni di cui all'art. 6 comma 1 lett.c) della L.R. 10/2010;

Preso atto che il piano, integrato a seguito delle note ed osservazioni formulate, che per la sua dimensione e tipologia tecnica è depositato presso la direzione dell'Ente Terre regionali toscane presso la sede legale in via di Novoli, 26 in Firenze e consta dei seguenti documenti:

- Relazione tecnica generale e relativi allegati;
- Registro particellare (in formato elettronico);
- Schede viabilità;
- Prospetto delle superfici
- Schede fabbricati;
- Programma degli interventi;
- Studio d'incidenza;
- Elaborati cartografici;
- progetto Qgis del piano;
- tabelle e dati previsti dai riferimenti tecnici (in formato elettronico);

Considerato che:

- il piano di gestione interessa il complesso agricolo-forestale regionale Rincine esteso per 1442,0618 ettari, suddiviso nelle seguenti comprese: fustaie di latifoglie; fustaie di conifere; boschi in evoluzione naturale; cedui al taglio; fustaie di douglasia; pascoli, coltivi e altre aree aperte; altre superfici;
- all'interno delle singole comprese, le particelle forestali o unità colturali sono delimitate da riferimenti topografici permanenti, al fine di facilitarne la localizzazione sul terreno (fossi, strade, sentieri, crinali ed evidenti limiti di copertura arborea). All'interno di queste particelle sono state individuate e cartografate le tipologie forestali. Tutte le particelle, rilevate e distinte su apposite schede, costituiscono, ordinate per compresa, il registro particellare;
- per ogni compresa viene descritto lo stato di fatto e proposti gli interventi da attuare nel periodo di validità del piano;
- la realizzazione del piano si inserisce nel contesto di una politica gestionale diretta, oltre che alla razionale utilizzazione delle risorse forestali, al riequilibrio territoriale, alla difesa del paesaggio e dell'ambiente, per un corretto uso del territorio e delle risorse naturali;
- gli interventi previsti dai piani sono conformi alla normativa vigente e tendono al perseguimento degli obiettivi di difesa e di valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale regionale definiti dall'art. 27 della L.R. 39/2000.

Dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 47 della Legge Forestale della Toscana e del comma 10 dell'art. 10 del Regolamento Forestale l'attuazione dei tagli boschivi previsti dai piani di gestione approvati è comunque soggetta a dichiarazione, mentre l'attuazione degli altri interventi è soggetta a specifiche autorizzazioni nei casi previsti dalla normativa vigente;

Atteso che il contenuto del piano del complesso agroforestale regionale Rincine, integrato e rielaborato alla luce delle note ed osservazioni precedentemente citate, è conforme a quanto richiesto per i piani di gestione all'articolo 30, comma 2, della L.R. 39/2000 ed alle nuove direttive per la redazione dei piani di gestione approvate con il decreto di Ente terre regionali n. 2 del 11/01/2021 ed ai riferimenti tecnici approvati con il decreto n. 22 del 08/03/2022;

Visto il nulla osta n° 86_22 del 17/05/2022 del Parco nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna con le relative prescrizioni;

Vista la nota del Settore Tutela della Natura e del Mare della Giunta regionale della Toscana n. 231361 in data 06/06/2022 ed i relativi allegati ad oggetto "Art. 87 della L.R. 30/2015 e s.m.i. – Valutazione di Incidenza relativa ai Piani di gestione dei complessi forestali di:

- Rincine (Comuni di Londa, S. Godenzo e Dicomano) - ZSC IT5180002 Foreste dell'Alto Bacino dell'Arno – Parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna;
- Foresta di S. Antonio (Comune di Reggello) – ZSC IT5140012 Vallombrosa e Bosco di S. Antonio. Riserva statale biogenetica di Vallombrosa; ANPIL Foresta di S. Antonio."

Ritenuto opportuno dare atto che:

- l'esecuzione degli interventi, per quanto non indicato nel piano, dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento forestale;
- le opere AIB dovranno uniformarsi con le prescrizioni del Piano AIB;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse dal Settore Tutela della Natura e del Mare della Giunta regionale della Toscana con la nota n. 231361 in data 06/06/2022 e dal nulla osta n. 86- 22 del Parco Nazionale Foreste Casentinesi- Monte Falterona- Campigna ;
- nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione alle fasi di esbosco al fine di non arrecare danno al suolo e alla vegetazione, avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.

DECRETA

1. la conformità del piano di gestione del complesso agroforestale regionale “Rincine” redatto per le stagioni silvane 2022-2023/2036-2037 agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012, fatte salve altre autorizzazioni necessarie all’esecuzione degli interventi previsti dal piano;
2. di dare atto che nel complesso agroforestale regionale Rincine:
 - l’esecuzione degli interventi, per quanto non indicato nel piano, dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento forestale;
 - le opere AIB dovranno uniformarsi con le prescrizioni del Piano AIB;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse dal Settore Tutela della Natura e del Mare della Giunta regionale della Toscana con la nota n. 231361 in data 06/06/2022 e dal nulla osta n. 86- 22 del Parco Nazionale Foreste Casentinesi- Monte Falterona-Campigna ;
 - nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione alle fasi di esbosco al fine di non arrecare danno al suolo e alla vegetazione, avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.
3. di dare comunicazione degli esiti della verifica di conformità all’Unione dei Comuni Valdarno e Val di Sieve.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscana ai sensi dell’art. 18 della LR 23/07.

IL DIRETTORE DELL’ENTE

Dott. Giovanni Sordi